STRUTO POLORMOCO E ZECCA CÉLLO STATO É p.A. $^{\circ}$

ALLEGATO Rog. 236-16

SCCLA-PCGEPRE-A

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'articolo 2, commi 1 e 2, ai sensi dei quali "1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)".

VISTO l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forza dei quali "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2 punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperablità ira le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento";

VISTO l'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, il comma 2-bis, così come introdotto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", concernente la messa a disposizione,



da parte dell'allora DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di "una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati";

VISTO l'articolo 15, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", secondo cui "Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 8 "Piattaforme digitali";

VISTO il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in forza del quale "Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179";

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'aconomia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica





degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato";

VISTO il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui "Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. Le attività di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.";

VISTA la Strategia per la crescita digitale 2014 – 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015:

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019 adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che la costituenda società di cui al prodetto articolo dovrà conseguire;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi/del quale "1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale";

VISTO, altresì, l'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che stabiliscono, rispettivamente, che "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da



parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" e "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287";

CONSIDERATO, pertanto, che non occorre motivare analiticamente la rispondenza dell'oggetto sociale della costituenda società di cui al presente decreto alle finalità istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in ragione dell'avvenuta attrazione di tali valutazioni da una fonte normativa di rango primario, così come previsto all'articolo 8 del comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTO l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui "L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata";

RITENUTO necessario procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, cui il legislatore demanda l'individuazione dei criteri e delle modalità per la costituzione della società di cui al citato articolo, nonché la definizione delle procedure per la sottoscrizione del capitale sociale iniziale utilizzando quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1 dello stesso articolo 8;

VISTA la nota del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3640 del 17 maggio 2019, con la quale si chiede al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia di esprimere il proprio concerto in ordine alla previsione dell'autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato in favore della Società PagoPA S.p.A. ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

VISTA la nota prot. n. 5640 del 22 maggio 2019, del Ministero della giustizia, con la quale si esprime il concerto alla suddetta previsione dell'autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato in favore della Società PagoPA S.p.A.;



VISTA, altresi, la nota prot. n. 10318 del 28 maggio 2019, del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si esprime il concerto in ordine alla suddetta previsione dell'autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato in favore della Società PagoPA S.p.A.;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze sul nominativo dell'Amministratore Unico con la nota prot. n. 11720 di protocollo del 19 giugno 2019;

VISTA la nota prot. n. 11720 del 19 giugno 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze di designazione del presidente del collegio sindacale;

DECRETA

ART. 1

- 1. E' autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la costituzione- mediante apposito atto notarile- della Società per azioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito, "la Società").
- 2. La Società di cui al comma 1 assume la denominazione sociale "PagoPA S.p.A." ed ha la propria sede in Roma, Piazza Colonna, 370 00187 Roma.
- 3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.
- 4. La Società è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge, così come analiticamente indicate nello Statuto, cui si fa riferimento anche per gli ulteriori elementi richiesti dall'articolo 2328 del codice civile, nonché lo svolgimento di ogni attività attribuita dalla legge alla Società.
- 5. Il capitale sociale iniziale, attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a euro 1.000.000,00 ed è suddiviso in 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna. Per la ripartizione degli utili si provvede ai sensi dello Statuto della Società.



- 6. Ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale è utilizzata quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato capitolo di capo 10, n. 2368 articolo 7, nell'anno 2019, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 7. La Società è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

ART. 2

- 1. I diritti dell'azionista, ivi incluso il diritto di nomina degli organi societari, nella Società di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Ministero delegato.
- 2. Le direttive che fissano gli obiettivi della Società sono impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vengono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica dei profili economici e finanziari. I poteri di vigilanza sugli obiettivi della Società sono esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, ai sensi dello Statuto.
- 3. I sistemi di amministrazione e controllo della Società sono regolati dal Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis, Paragrafi 2, 3, 4, del codice civile.
- 4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Società è amministrata da un amministratore unico. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa l'amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei Ministri designa il presidente del consiglio di amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché un componente. Il Ministro dell'economia e delle finanze designa l'altro componente.
- 5. In sede di costituzione, la Società è amministrata da un amministratore unico. E' nominato amministratore unico della Società il dott. Giuseppe Virgone, nato a Palermo il 29 luglio 1968.
- 6. L'amministratore unico di cui al comma 5 dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

- 7. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno è il Presidente, e due sindaci supplenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze designa il Presidente e gli altri componenti sono designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di costituzione della società, il collegio sindacale della Società è composto come segue:
- dott. Filippo D'Alterio, nato a Roma il 25 novembre 1955, Presidente del collegio sindacale;
- dott.ssa Elena Gazzola, nata a Lodi il 9 dicembre 1977, sindaco effettivo;
- dott.ssa Annalisa De Vivo, nata a Salerno il 5 agosto 1968, sindaco effettivo;
- dott. Antonio Cestari, nato a Polla (SA), il 14 novembre 1972, sindaco supplente;
- dott. Diego Confalonieri nato a Monza l'11 giugno 1963, sindaco supplente.
- 8. Il collegio sindacale di cui al comma 7 dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 9. I compensi per l'amministratore unico o, ove diversamente deliberato dall'assemblea ordinaria, per il consiglio di amministrazione, nonché per il collegio sindacale sono indicati con successivi provvedimenti in linea con le previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- 10. La revisione legale dei conti spetta a una società di revisione legale nominata dall'assemblea previo esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) entro 90 giorni dalla costituzione su proposta motivata del collegio sindacale.

ART. 3

- 1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è assunto dalla Società, in regime di continuità con la precedente gestione, a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese.
- 2. La copertura dei costi di esercizio della Società per le attività di cui all'articolo 8, commi 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è assicurata dai ricavi derivanti dal corrispettivo richiesto ai prestatori di servizi di pagamento abilitati, a fronte del servizio ad essi reso mediante la piattaforma di cui



all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o nell'espletamento delle altre attività della Società.

- 3. La copertura dei costi di esercizio della Società per le attività di cui all'articolo 8, commi 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è assicurata anche dai ricavi derivanti dai corrispettivi richiesti a fronte dei servizi resi per il tramite del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, successivamente alla fase di sviluppo e implementazione degli stessi.
- 4. La Società istituisce un sistema di contabilità analitica per centri di costo, al fine di verificare che i ricavi realizzati in ciascuna delle attività di cui ai due periodi che precedono consentano l'integrale copertura dei relativi costi, così assicurandone la sostenibilità economico-finanziaria.
- 5. A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno, la Società presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sua approvazione, il budget dei costi e dei ricavi per l'esercizio successivo. Il budget, decorsi 60 giorni dall'invio, si intende approvato.
- 6. Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Presidente Roberto Chieppa, nato a Roma il 21 febbraio 1966, viene conferito ogni più ampio potere ivi incluso il potere di rappresentanza, con espressa facoltà per il medesimo di conferire ad un soggetto terzo apposita procura notarile, al fine di dare esecuzione a quanto previsto nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 1 9 GIU, 2019

PER CORPER S

Il Presidente del Consiglio del Ministri

FRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRIFTARIATO GENERALE UFFICIO DEL SILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2004 Roma, 1/1/19

IL REVISORE

b. the Mallini,

Reg to ALLA CORTE DELICONT Addi 23 LUG. 2019

154C